

TESTO ORIGINALE

dello statuto che leda i diritti dei possessori di tali obbligazioni convertibili, a meno che le obbligazioni convertibili ancora in circolazione sono meno del 5 % e i loro possessori hanno facoltà di esercitare il diritto di sottoscrizione o di conversione in tempo utile prima della modificazione dello statuto, ovvero se la massa di tali possessori di obbligazioni convertibili ha approvato la modificazione prevista. In tal caso, le condizioni di prestito possono stabilire una percentuale più elevata.

4. Se i diritti di conversione o di sottoscrizione inerenti alle obbligazioni convertibili emesse sono stati esercitati o se sono stati esercitati soltanto in parte ma è scaduto il termine a tal fine stabilito, l'organo di amministrazione o di direzione apporta le necessarie rettifiche allo statuto per iscriverci il nuovo ammontare del capitale. Se i diritti di sottoscrizione o di conversione non sono stati esercitati nel termine stabilito, l'organo di amministrazione o di direzione provvede a sopprimere nello statuto la disposizione relativa all'emissione di obbligazioni convertibili.

Tali modificazioni sono pubblicate conformemente all'articolo 9.

Articolo 59

(Obbligazioni con partecipazione agli utili)

1. L'assemblea generale, deliberando secondo le modalità previste per le modificazioni dello statuto, può deliberare l'emissione di obbligazioni con partecipazione agli utili; i diritti che i portatori acquistano in corrispettivo di un pagamento in denaro sono fissati totalmente o parzialmente in base agli utili della società.

2. L'articolo 58, paragrafo 3 si applica in via analogica alle obbligazioni emesse con partecipazione agli utili emessi.

Articolo 60

(Altri titoli)

Non è ammessa l'emissione di altri titoli che conferiscano ai non azionisti un diritto di partecipazione agli utili o al patrimonio sociale.

TITOLO IV

ORGANI

Articolo 61

Lo statuto della SE prevede come organi, oltre all'assemblea generale degli azionisti, un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico) o un organo di amministrazione (sistema monistico).

TESTO MODIFICATO

Articolo 59

Soppresso.

Articolo 60

Soppresso.

TITOLO IV

ORGANI

Articolo 61

Alle condizioni stabilite dal presente regolamento:

— lo statuto della SE disciplina la struttura della SE in base ad un sistema dualistico (organo di direzione e

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE PRIMA
SISTEMA DUALISTICO
Sottosezione prima
Organo di direzione

Articolo 62

(Funzioni dell'organo di direzione, nomina dei membri)

1. La SE è diretta e rappresentata da un organo di direzione, controllato da un organo di vigilanza.
2. I membri dell'organo di direzione sono nominati dall'organo di vigilanza, che può revocarli in qualsiasi momento.
3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della stessa società.
4. Lo statuto della SE stabilisce il numero dei membri dell'organo di direzione.
5. Il regolamento interno dell'organo di direzione è adottato dall'organo di vigilanza previo parere dell'organo di direzione.

Sottosezione seconda
Organo di vigilanza

Articolo 63

(Funzioni dell'organo di vigilanza — Nomina dei membri)

1. L'organo di vigilanza non può intervenire nella gestione della società né rappresentarla nei suoi rapporti con i terzi.

- organo di vigilanza) o un sistema monistico (organo di amministrazione). Uno Stato membro può tuttavia imporre il sistema dualistico o il sistema monistico alle SE che hanno sede sul suo territorio;
- lo statuto della SE disciplina inoltre l'assemblea generale degli azionisti.

SEZIONE PRIMA
SISTEMA DUALISTICO
Sottosezione prima
Organo di direzione

Articolo 62

1. L'organo di direzione gestisce la SE. Il membro o i membri dell'organo di direzione rappresentano la società verso i terzi e in sede giudiziaria conformemente alle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 68/151/CEE dallo Stato della sede della SE.
2. Il membro o i membri dell'organo di direzione sono nominati e revocati dall'organo di vigilanza.
3. Nessuno può esercitare simultaneamente la funzione di membro dell'organo di direzione e quella di membro dell'organo di vigilanza della SE. L'organo di vigilanza può tuttavia, in caso di vacanza, designare uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di membro dell'organo di direzione. Nel corso di tale periodo, le funzioni dell'interessato in qualità di membro dell'organo di vigilanza sono sospese.

Invariato.

Soppresso.

Sottosezione seconda
Organo di vigilanza

Articolo 63

1. L'organo di vigilanza controlla la gestione assicurata dall'organo di direzione, ma non può esercitare esso stesso

TESTO ORIGINALE

Tuttavia esso rappresenta la società nei suoi rapporti con i membri dell'organo di direzione.

2. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... (direttiva che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori), i membri dell'organo di vigilanza sono nominati dall'assemblea generale.

Articolo 64

(Diritto all'informazione)

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza, almeno ogni tre mesi, sulla gestione e sull'andamento degli affari della società e delle imprese da questa controllate, nonché sulla loro situazione e probabile evoluzione.

2. L'organo di direzione informa senza indugio il presidente dell'organo di vigilanza di ogni questione rilevante, nonché di ogni fatto avvenuto nella società e nelle imprese da questa controllate che possa avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. L'organo di vigilanza può in qualunque momento domandare all'organo di direzione ragguagli o anche una relazione speciale su determinate questioni riguardanti la società o le imprese da essa controllate.

4. L'organo di vigilanza può procedere a tutte le verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni; esso può delegare l'esercizio di tale diritto ad uno o più dei propri membri e farsi assistere da esperti.

5. Ciascuno dei membri dell'organo di vigilanza può, tramite il presidente di tale organo, chiedere all'organo di direzione di comunicare all'organo di vigilanza tutte le informazioni necessarie per l'adempimento delle sue funzioni.

TESTO MODIFICATO

il potere di gestione della SE. L'organo di vigilanza non può rappresentare la SE nei riguardi dei terzi. Esso la rappresenta nei riguardi dei membri dell'organo di direzione o di uno di essi, in caso di controversia o ai fini della stipulazione di contratti.

2. I membri dell'organo di vigilanza sono nominati e revocati dall'assemblea generale. Tuttavia i membri del primo organo di vigilanza possono essere designati dallo statuto della SE. La presente disposizione si applica fatti salvi l'articolo 69, paragrafo 4, e le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori.

3. Il numero dei membri dell'organo di vigilanza è stabilito dallo statuto della SE. Uno Stato membro può tuttavia stabilire il numero dei membri dell'organo di vigilanza per le SE iscritte sul suo territorio.

Articolo 64

1. L'organo di direzione informa l'organo di vigilanza almeno ogni tre mesi sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari della SE stessa.

2. L'organo di direzione comunica senza indugio all'organo di vigilanza le informazioni che possano avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. L'organo di vigilanza può in qualunque momento domandare all'organo di direzione ragguagli o una relazione speciale su qualsiasi questione che rivesta interesse per la SE.

4. L'organo di vigilanza può procedere alle verifiche necessarie per l'adempimento delle sue funzioni. Esso può delegare tale compito ad uno o più dei propri membri e farsi assistere da esperti.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

6. Ciascuno dei membri dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le relazioni, documenti, informazioni e risultati di esami o controlli previsti nei paragrafi precedenti.

Articolo 65

(Regolamento interno, convocazione)

1. L'organo di vigilanza adotta il proprio regolamento interno ed elegge, fra i suoi membri, un presidente ed uno o più vicepresidenti.

2. Il presidente convoca l'organo di vigilanza d'ufficio, o su richiesta di un membro dell'organo di vigilanza, o su richiesta dell'organo di direzione.

SEZIONE SECONDA

SISTEMA MONISTICO

Articolo 66

(L'organo di amministrazione; nomina dei membri)

1. La SE è amministrata e rappresentata dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione è composto di almeno tre membri. Esso adotta il proprio regolamento interno ed elegge fra i suoi membri un presidente ed uno o più vicepresidenti.

2. L'organo di amministrazione delega la direzione della SE ad uno o più dei suoi membri. I membri dirigenti dell'organo di amministrazione devono essere numericamente inferiori agli altri membri dell'organo stesso. L'organo di amministrazione può revocare in qualsiasi momento

TESTO MODIFICATO

6. Ciascun membro dell'organo di vigilanza può prendere conoscenza di tutte le informazioni comunicate dall'organo di direzione all'organo di vigilanza.

Articolo 65

1. L'organo di vigilanza elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente deve essere eletto fra i membri nominati dall'assemblea generale in caso di applicazione, nei riguardi della SE, dell'articolo 4 della direttiva CEE ... che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori.

2. Alle condizioni previste dallo statuto della SE, il presidente convoca l'organo di vigilanza d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'organo di vigilanza o su richiesta dell'organo di direzione. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non viene ottemperato alla richiesta entro un termine di 15 giorni, l'organo di vigilanza può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

SEZIONE SECONDA

SISTEMA MONISTICO

Articolo 66

1. L'organo di amministrazione provvede alla gestione della SE. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione rappresentano la SE nei riguardi dei terzi e in sede giudiziaria conformemente alle disposizioni adottate in applicazione della direttiva 68/151/CEE dallo Stato della sede della SE.

1 bis. L'organo di amministrazione è composto da almeno tre membri entro i limiti fissati dallo statuto. Tuttavia l'organo di amministrazione può essere composto da due membri o da un unico membro qualora la partecipazione dei lavoratori nella SE non sia organizzata conformemente all'articolo 4 della direttiva CEE ... che completa lo statuto per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori nella SE.

2. L'organo di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di gestione della SE. Esso può altresì delegare ad una o più persone fisiche, non membri dell'organo, alcuni poteri di gestione. Tale delega di poteri di gestione può essere revocata in qualsiasi momento. Lo

TESTO ORIGINALE

la delega del potere di direzione conferita ad un membro.

3. Fatte salve le disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 4 della direttiva ... (direttiva che completa lo statuto della SE relativamente al ruolo dei lavoratori), i membri dell'organo di amministrazione sono nominati dall'assemblea generale.

Articolo 67

(Diritto all'informazione)

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi per deliberare sulla gestione e sull'andamento degli affari della società, ivi incluse le imprese da questa controllate, nonché sulla sua situazione e sulla probabile evoluzione.

2. Ciascun membro è tenuto ad informare senza indugio il presidente dell'organo di amministrazione di ogni questione rilevante, nonché di ogni fatto avvenuto nella società e nelle imprese da questa controllate che possa avere ripercussioni sensibili sulla situazione della SE.

3. Qualsiasi membro dell'organo di amministrazione può chiedere al presidente di convocare tale organo per deliberare su determinati affari della società. Se entro il termine di quindici giorni tale convocazione non ha avuto luogo, l'organo di amministrazione può essere convocato da un terzo dei suoi membri.

4. Ciascun membro dell'organo di amministrazione può prendere conoscenza di tutte le relazioni, documenti e ragguagli forniti a tale organo in merito agli affari indicati ai paragrafi 1 e 3.

TESTO MODIFICATO

statuto o, in difetto, l'assemblea generale possono stabilire le condizioni che disciplinano tale delega.

3. Il membro o i membri dell'organo di amministrazione sono nominati e revocati dall'assemblea generale, fatta salva l'applicazione nei riguardi della SE dell'articolo 4 della direttiva ... che disciplina il ruolo dei lavoratori nell'organo di amministrazione.

Articolo 67

1. L'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre mesi, secondo una periodicità stabilita dallo statuto, per deliberare sull'andamento degli affari della SE e sulla loro probabile evoluzione tenendo conto, se del caso, delle informazioni relative alle imprese controllate dalla SE che possono avere un'incidenza significativa sull'andamento degli affari della SE stessa.

1 bis. L'organo di amministrazione deve riunirsi per deliberare sulle operazioni previste dall'articolo 72.

Soppresso.

Articolo 67 bis

1. L'organo di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il presidente deve essere eletto fra i membri nominati dall'assemblea generale in caso di applicazione, nei riguardi della SE, dell'articolo 4 della direttiva ... che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori.

2. Alle condizioni previste dallo statuto, il presidente convoca l'organo di amministrazione d'ufficio o su richiesta di almeno un terzo dei membri. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione. Se non viene ottemperato alla richiesta entro il termine di 15 giorni, l'organo di amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE TERZA

SEZIONE TERZA

REGOLE COMUNI AI SISTEMI MONISTICO
E DUALISTICOREGOLE COMUNI AI SISTEMI MONISTICO
E DUALISTICO*Articolo 68**Articolo 68*

(Durata del mandato)

1. I membri degli organi sono nominati per un periodo stabilito dallo statuto, che non può essere superiore a sei anni.

Invariato.

Tuttavia, i primi membri dell'organo di vigilanza, di direzione o di amministrazione che rappresentano gli azionisti sono nominati nell'atto costitutivo della SE per una durata non superiore a tre anni.

Soppresso.

2. Il mandato dei membri è rinnovabile.

2. I membri possono essere rieletti una o più volte per il periodo stabilito in applicazione del paragrafo 1.

*Articolo 69**Articolo 69*

(Condizioni di eleggibilità)

1. Se lo statuto della SE prevede che una società o un'altra persona giuridica può essere membro di un organo, questa deve designare una persona fisica come proprio rappresentante ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni nell'organo in questione. Tale rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi che gli sarebbero imposti se fosse personalmente membro dell'organo. Le disposizioni dell'articolo 9 in materia di pubblicità riguardano il rappresentante nonché la persona giuridica o la società rappresentata. Quest'ultima risponde in solido e illimitatamente degli obblighi derivanti dalla responsabilità civile del suo rappresentante.

1. Lo statuto della SE può prevedere che una società o altro ente giuridico sia membro di un organo salvo se altrimenti disposto dalla legislazione dello Stato della sede della SE applicabile alle società per azioni.

La società o altro ente giuridico deve designare un rappresentante, persona fisica, ai fini dell'esercizio dei poteri nell'organo in questione. Tale rappresentante è soggetto alle stesse condizioni e agli stessi obblighi che gli sarebbero imposti se fosse personalmente membro dell'organo.

2. Non possono essere membri le persone che:

- in base alla legislazione cui sono soggetto, o
- a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro,

non possono fare parte dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società.

2. Non possono essere membri di un organo, né rappresentanti di un membro ai sensi del paragrafo 1, né incaricate di poteri di gestione o di rappresentanza, le persone che:

- in base alla legislazione cui sono soggette, o
- in base alla legislazione dello Stato della sede della SE, o
- a seguito di decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro,

non possono fare parte dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione di una società.

3. Lo statuto della SE può fissare condizioni particolari di eleggibilità per i membri che rappresentano gli azionisti.

Invariato.

TESTO ORIGINALE

4. Per la nomina, da parte dell'assemblea generale, dei membri dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione lo statuto della SE può (in deroga alla disposizione dell'articolo 94, paragrafo 2) prevedere modalità di voto che permettano anche ad una minoranza di azionisti di eleggere uno o più membri ed i relativi supplenti.

Articolo 70

(Sostituzione dei membri mancanti)

Lo statuto della SE può prevedere la nomina di membri supplenti in sostituzione dei mancanti. Tali nomine possono essere riformate in qualsiasi momento mediante la nomina di membri titolari.

Articolo 71

(Poteri di rappresentanza)

1. Se l'organo di direzione è composto di più membri o se la direzione della società è delegata a più membri dell'organo di amministrazione, questi hanno il potere di rappresentare la società nei riguardi dei terzi soltanto congiuntamente. Lo statuto della SE può tuttavia disporre che un membro dell'organo in questione ha il potere di rappresentare la società da solo o congiuntamente con uno o più membri dell'organo stesso o congiuntamente con un rappresentante ai sensi del paragrafo 2.

2. L'organo di amministrazione o di direzione, previo accordo dell'organo di vigilanza, può conferire ad una o più persone un potere di rappresentanza generale. Il potere di rappresentanza generale può essere revocato in qualunque momento, alle stesse condizioni, dall'organo che lo ha conferito.

3. La società è vincolata nei confronti dei terzi dagli atti compiuti conformemente ai paragrafi 1 e 2, anche se tali atti sono estranei all'oggetto sociale, salvo se eccedano i poteri conferiti dal presente regolamento.

Articolo 72

(Atti soggetti ad autorizzazione)

1. L'esecuzione delle decisioni riguardanti:

- a) la chiusura o il trasferimento di stabilimenti o di sezioni importanti di stabilimenti;

TESTO MODIFICATO

4. Il presente regolamento fa salve le legislazioni nazionali che permettono ad una minoranza di azionisti di nominare una parte dei membri degli organi.

Articolo 70

Soppresso.

Articolo 71

Soppresso.

Articolo 72

1. Le operazioni seguenti sono soggette all'autorizzazione dell'organo di vigilanza o ad una deliberazione dell'organo di amministrazione:

- a) i progetti di investimenti il cui valore sia superiore alla percentuale del capitale sottoscritto della SE stabilita conformemente al punto e);

TESTO ORIGINALE

- b) limitazioni, ampliamenti o modifiche importanti dell'attività delle SE;
- c) modifiche importanti nell'organizzazione della SE;
- d) l'instaurazione di una cooperazione permanente ed importante con altre imprese o la cessazione della stessa;
- e) la creazione di una filiale o di una società holding,

può essere effettuata dall'organo di direzione soltanto previa autorizzazione preventiva dell'organo di vigilanza oppure dell'organo di amministrazione nella sua totalità.

L'esecuzione di tali decisioni non può essere delegata ai membri dirigenti dell'organo di amministrazione.

La violazione delle summenzionate disposizioni non è opponibile ai terzi, salvo che la SE fornisca la prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Lo statuto della SE può prevedere altre categorie di atti a cui si applica il paragrafo 1.

Articolo 73

(Conflitto di interessi)

1. Ogni operazioni in cui un membro abbia un interesse in conflitto con quello della SE deve essere autorizzata preventivamente dall'organo di vigilanza o dall'organo di amministrazione.

TESTO MODIFICATO

- b) la costituzione, l'acquisto, la cessione o la liquidazione di imprese, stabilimenti o sezione di stabilimenti, qualora il prezzo di acquisto o li ricavato della vendita sia superiore alla percentuale del capitale sottoscritto della SE stabilita conformemente al punto e);
- c) il ricorso al credito o la concessione di crediti, l'emissione di obbligazioni e l'accollo o la prestazione di garanzia su obbligazioni di terzi, se l'importo globale dell'operazione è superiore alla percentuale del capitale sottoscritto della SE stabilita conformemente al punto e);
- d) la stipulazione di contratti di fornitura e di prestazione quando l'importo globale della cifra d'affari prevista è superiore alla percentuale della cifra d'affari dell'esercizio precedente stabilita conformemente al punto e);
- e) la percentuale prevista ai punti da a) a d) è stabilita dallo statuto; essa non può essere inferiore al 5 % né superiore al 25 %.

Invariato.

3. Uno Stato membro può stabilire le categorie di operazioni di cui al paragrafo 1 per le SE iscritte nel suo territorio alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette alla propria legislazione.

4. Uno Stato membro può prevedere che l'organo di vigilanza o di amministrazione delle SE iscritte sul suo territorio può sottoporre di sua iniziativa determinate categorie di operazioni ad autorizzazione o a deliberazione alle stesse condizioni previste per le società per azioni soggette alla legislazione di tale Stato.

Articolo 73

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

2. Lo statuto della SE può prevedere che la disposizione del paragrafo 1 non si applica alle operazioni correnti concluse a condizioni normali.

3. Il membro a cui si applica il paragrafo 1 ha il diritto di essere sentito prima che l'organo competente deliberi sull'autorizzazione, ma non può partecipare alla deliberazione.

4. Le autorizzazioni rilasciate conformemente al paragrafo 1 nel corso di un esercizio sono comunicate al più tardi alla prima assemblea generale successiva alla chiusura dell'esercizio.

5. L'assenza di autorizzazione non è opponibile ai terzi, salvo se la SE fornisce la prova che il terzo era a conoscenza della necessità di una autorizzazione e della mancanza di quest'ultima.

Articolo 74

(Diritti ed obblighi)

1. Ciascun membro di un organo della SE ha gli stessi diritti ed obblighi, fatte salve:

- a) la ripartizione interna delle competenze fra i membri di ciascun organo, nonché le disposizioni del regolamento interno sulle deliberazioni in caso di parità di voti;
- b) le disposizioni riguardanti la delega del potere di direzione a taluni membri dell'organo di amministrazione.

2. Tutti i membri esercitano la loro funzione nell'interesse della SE, tenuto conto in particolare degli interessi degli azionisti e dei lavoratori.

3. Tutti i membri hanno l'obbligo di mantenere la necessaria discrezione sulle informazioni a carattere riservato in loro possesso riguardanti la SE. Essi sono tenuti a tale obbligo di discrezione anche dopo la cessazione delle funzioni.

Articolo 75

(Revoca dei membri)

1. I membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione possono essere revocati dagli stessi organi o dalle stesse persone o dagli stessi gruppi di persone che in base al presente regolamento o allo statuto della SE sono competenti per la loro nomina.

2. I membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione possono inoltre essere revocati per giusta causa dall'autorità giudiziaria della sede della SE, su domanda proposta

TESTO MODIFICATO

Articolo 74

1. Nell'esercizio delle funzioni attribuite in base al presente regolamento, ciascuno dei membri di un organo ha gli stessi diritti ed obblighi degli altri membri che ne fanno parte.

Invariato.

3. Tutti i membri sono tenuti alla discrezione, anche dopo la cessazione dalle funzioni, per quanto riguarda le informazioni di carattere riservato in loro possesso riguardanti la SE.

Articolo 75

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

dall'assemblea generale degli azionisti, dai rappresentanti dei lavoratori o dall'organo di vigilanza o di amministrazione. La domanda può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente del 10 % del capitale della SE.

Articolo 76

(Numero legale, maggioranza)

1. Salvo che lo statuto della SE preveda un numero legale più elevato, le deliberazioni di ciascun organo sono valide soltanto se vi hanno preso parte almeno la metà dei membri.

2. I membri assenti possono prendere parte alle deliberazioni conferendo potere di rappresentanza ad un membro presente. Ogni membro può rappresentare un solo membro assente.

3. Salvo che lo statuto della SE preveda una maggioranza più elevata, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti o rappresentati.

4. Alle condizioni previste dallo statuto della SE, ogni organo può deliberare anche in base ad un voto espresso per iscritto, telex, telegramma, telefono o con ogni altro mezzo di telecomunicazione, se tutti i membri sono informati della procedura di voto prevista e se nessuno di essi si oppone all'adozione di tale procedura.

Articolo 77

(Responsabilità civile)

1. I membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sono responsabili verso la società dei danni da questa subiti a causa di atti colposi commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Se l'organo in questione è costituito da più membri, tutti i membri sono solidalmente ed illimitatamente responsabili. Tuttavia, un membro dell'organo in questione può liberarsi della sua responsabilità se fornisce la prova che nessuna colpa può essergli imputata personalmente. Un membro non può liberarsi della sua responsabilità per il solo fatto che l'atto pregiudizievole non rientra nelle competenze che gli sono state attribuite.

Articolo 76

1. Gli organi della SE deliberano alle condizioni e secondo le modalità stabilite dallo statuto.

2. In assenza delle disposizioni statutarie previste dal paragrafo 1, le deliberazioni degli organi sono valide soltanto se almeno la metà dei membri è presente all'atto delle deliberazioni. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei membri effettivamente presenti.

Soppresso.

3 bis. in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente dell'organo.

Soppresso.

Articolo 77

1. I membri dell'organo di direzione, di vigilanza o di amministrazione sono responsabili verso la SE dei danni causati alla SE dall'inosservanza degli obblighi inerenti alle loro funzioni.

2. Se l'organo in questione è costituito da più membri, questi sono solidalmente responsabili del danno subito dalla SE; tuttavia un membro dell'organo in questione può liberarsi della sua responsabilità se fornisce la prova che non ha violato nessuno degli obblighi inerenti alle sue funzioni.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 78**Articolo 78*

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione sociale di responsabilità è promossa dall'organo di amministrazione o dall'organo di vigilanza.

Soppresso.

2. L'azione sociale di responsabilità è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea generale; a tale scopo l'assemblea generale può nominare un procuratore ad litem. La maggioranza richiesta dallo statuto della SE per tale deliberazione non può essere superiore alla maggioranza assoluta dei voti attinenti al capitale rappresentato.

2. L'assemblea generale adotta, alla maggioranza richiesta dall'articolo 94, la decisione di esperire in nome e per conto della società l'azione di responsabilità di cui all'articolo 77. L'assemblea generale designa a tale scopo un procuratore ad litem.

3. L'azione sociale di responsabilità può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongono congiuntamente del 10 % del capitale della SE.

3. L'azione di responsabilità in nome e per conto della società può essere promossa anche da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10 % del capitale sottoscritto della SE. Essi designano a tale scopo un procuratore ad litem.

4. L'azione sociale di responsabilità può essere proposta dai creditori sociali che forniscono la prova di non poter ottenere dalla società il soddisfacimento dei loro crediti.

Soppresso.

*Articolo 79**Articolo 79*

(Rinuncia all'azione sociale di responsabilità)

1. La SE può rinunciare all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità. La rinuncia è subordinata ad una deliberazione espressa dell'assemblea generale informata dell'atto pregiudizievole commesso e dei danni da esso derivanti per la società. Tale deliberazione non può tuttavia essere presa se vi si oppongono azionisti in possesso di azioni corrispondenti all'importo previsto dall'articolo 75.

Soppresso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a qualsiasi transazione da concludersi tra la società e un membro di uno dei suoi organi nell'ambito di un'azione sociale di responsabilità.

*Articolo 80**Articolo 80*

(Prescrizione dell'azione sociale)

L'azione sociale di responsabilità si prescrive entro il termine di cinque anni a decorrere dall'atto pregiudizievole.

L'azione sociale di responsabilità non può essere esperita dopo un termine di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stato compiuto l'atto pregiudizievole.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

SEZIONE QUARTA

SEZIONE QUARTA

ASSEMBLEA GENERALE

ASSEMBLEA GENERALE

*Articolo 81**Articolo 81*

(Competenze)

L'assemblea generale delibera in tema di:

- a) aumento e riduzione del capitale sottoscritto o autorizzato;
- b) emissione di obbligazioni convertibili in azioni o munite di diritto di opzione e di obbligazione con partecipazione agli utili;
- c) nomina o revoca dei membri dell'organo di amministrazione o di vigilanza che rappresentano gli azionisti;
- d) esercizio dell'azione sociale di responsabilità;
- e) nomina o revoca dei revisori dei conti;
- f) approvazione del bilancio;
- g) destinazione dell'utile di esercizio;
- h) modificazione dello statuto;
- i) scioglimento e nomina dei liquidatori;
- j) trasformazione;
- k) fusione della SE con un'altra società;
- l) trasferimento del patrimonio.

L'assemblea generale delibera:

- a) nelle materie attribuite alla sua competenza specifica dal presente regolamento;
- b) nelle materie che non rientrano nella competenza esclusiva dell'organo di direzione, dell'organo di vigilanza o dell'organo di amministrazione in virtù:
 - del presente regolamento;
 - della direttiva .../CEE che completa lo statuto della SE per quanto riguarda il ruolo dei lavoratori;
 - di norme cogenti della legislazione dello Stato della sede della SE;
 - o dello statuto della SE;

Articolo 81 bis

Oltre che dalle norme previste dalla presente sezione, l'organizzazione e lo svolgimento dell'assemblea generale, in particolare la convocazione degli azionisti, la loro eventuale deliberazione per iscritto, la loro partecipazione o rappresentanza all'assemblea, la verifica della loro presenza, le informazioni che devono essere comunicate agli azionisti, il contenuto dell'ordine del giorno e il verbale dell'assemblea sono disciplinati dalla legislazione dello Stato della sede della SE applicabile alle società per azioni.

*Articolo 82**Articolo 82*

(Convocazione)

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno. Tuttavia, la prima assemblea generale può aver luogo entro diciotto mesi dalla costituzione della SE.

1. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TESTO ORIGINALE

2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione o dall'organo di amministrazione.

Articolo 83

(Convocazione su richiesta della minoranza)

1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere chiesti alla SE da uno o più azionisti che soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 75.

2. Se non viene dato seguito alla richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 entro il termine di un mese, l'autorità giudiziaria della sede può ordinare la convocazione dell'assemblea generale o autorizzarne la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da un loro mandatario.

Articolo 84

(Formalità per la convocazione)

1. a) L'assemblea generale è convocata mediante avviso pubblicato nel bollettino nazionale designato dalla legislazione dello Stato della sede conformemente

TESTO MODIFICATO

2. L'assemblea generale può essere convocata in qualsiasi momento dall'organo di direzione o dall'organo di amministrazione. Se l'organo di vigilanza ne fa richiesta, l'organo di direzione è tenuto a convocare l'assemblea generale.

3. Quando l'assemblea si riunisce dopo la chiusura dell'esercizio, deve figurare all'ordine del giorno quanto meno l'approvazione dei conti annuali e della destinazione dei risultati, nonché della relazione di gestione di cui all'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, presentata all'assemblea generale dall'organo di direzione o di amministrazione.

4. Nel caso di una SE dotata di un organo di direzione e di un organo di vigilanza, lo statuto della SE può disporre che tali organi decidano congiuntamente ma con votazione distinta sulla chiusura dei conti annuali e che l'assemblea generale deliberi soltanto in casi di disaccordo tra i due organi.

Articolo 83

1. La convocazione dell'assemblea generale e la fissazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da uno o più azionisti che dispongano congiuntamente di azioni pari almeno al 10 % del capitale sottoscritto. Tale percentuale può essere ridotta dallo statuto.

2. La richiesta deve indicare i motivi della convocazione e precisare gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

3. Se non viene dato seguito alla richiesta avanzata in conformità del paragrafo 1 entro il termine di un mese, l'autorità giudiziaria o amministrativa competente della sede della SE può ordinare la convocazione dell'assemblea generale o autorizzarne la convocazione da parte degli azionisti che ne hanno fatto richiesta o da un loro mandatario.

4. L'assemblea generale può, nel corso di una riunione, decidere la convocazione di una nuova riunione di cui fissa la data e l'ordine del giorno.

Articolo 84

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 68/151/CEE, oppure mediante annuncio pubblicato in uno o più quotidiani a larga diffusione.

- b) Tuttavia, la convocazione dell'assemblea generale di una SE le cui azioni siano tutte nominative o di cui tutti gli azionisti sono noti può essere effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione indirizzato a ciascuno degli azionisti.

2. L'avviso di convocazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione sociale e la sede della SE;
- b) il luogo e la data della riunione;
- c) la natura dell'assemblea generale (ordinaria, straordinaria o speciale);
- d) se del caso, le formalità prescritte dallo statuto per la partecipazione all'assemblea generale e l'esercizio del diritto di voto;
- e) se del caso, le disposizioni dello statuto che limitano a determinate categorie di persone la scelta del mandatario dell'azionista;
- f) l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazione.

3. Il termine che intercorre fra la data della prima pubblicazione della convocazione conformemente al paragrafo 1, lettera a) o la data dell'invio della prima convocazione con i mezzi previsti dal paragrafo 1, lettera b) e la data della prima riunione dell'assemblea generale deve essere almeno di trenta giorni.

Articolo 85

1. L'iscrizione di uno o più nuovi argomenti all'ordine del giorno di un'assemblea generale già convocata può essere richiesta da uno o più azionisti che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 75.

2. Le domande di iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno sono indirizzate alle SE entro il termine di sette giorni a decorrere dalla prima pubblicazione della convocazione conformemente alla disposizione dell'articolo 84, paragrafo 1, lettere a) o dell'invio della prima convocazione all'assemblea generale con i mezzi previsti dall'articolo 84, paragrafo 1, lettera b).

3. Gli argomenti la cui iscrizione all'ordine del giorno sia stata richiesta conformemente al paragrafo 2, sono comunicati o pubblicati con le stesse formalità previste per la convocazione e al più tardi sette giorni prima della data della riunione.

TESTO MODIFICATO

Articolo 85

1. Uno o più azionisti che dispongano congiuntamente almeno del 10 % del capitale sottoscritto, o di una percentuale più bassa ove prevista dallo statuto, possono chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea generale di uno o più nuovi punti.

Soppresso.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 86**Articolo 86*

(Partecipazione all'assemblea generale)

Ogni azionista che abbia adempiuto le formalità prescritte dallo statuto è autorizzato a partecipare all'assemblea generale. Tuttavia, lo statuto può vietare la partecipazione degli azionisti che non hanno diritto di voto.

Tutti gli azionisti possono partecipare all'assemblea generale.

*Articolo 87**Articolo 87*

(Rappresentanza degli azionisti)

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale.

1. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea generale da una persona di sua scelta.

2. La legge del luogo della sede o lo statuto possono limitare la scelta del mandatario ad una o più categorie determinate di persone, fermo restando la facoltà degli azionisti di farsi rappresentare da altri azionisti.

Soppresso.

3. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e confermata entro il termine previsto dall'articolo 99, paragrafo 4.

*Articolo 88**Articolo 88*

1. Se le procure sono conferite ad altre persone che operano nell'ambito della loro attività professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 87 nonché le disposizioni seguenti:

Soppresso.

a) la procura è conferita per una sola assemblea generale ma vale anche per le assemblee successive aventi lo stesso ordine del giorno, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2;

b) la procura è revocabile;

c) tutti gli azionisti il cui nome e domicilio siano noti, sono invitati per iscritto o mediante avviso pubblicato in uno o più quotidiani a larga diffusione a conferire la loro procura;

d) la domanda di procura deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

— l'ordine del giorno con indicazione degli argomenti da trattare, nonché le proposte di deliberazioni,

— la menzione che i documenti di cui all'articolo 89 sono a disposizione dell'azionista che ne faccia richiesta,

— la domanda di istruzioni per l'esercizio del diritto di voto su ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno,

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

— l'indicazione della direzione in cui il mandatario eserciterà il diritto da parte dell'azionista;

- e) il diritto di voto deve essere esercitato secondo le istruzioni dell'azionista o, in mancanza di queste, secondo le indicazioni fornite all'azionista. Tuttavia, il mandatario può scostarsi dalle istruzioni ricevute dall'azionista o dalle indicazioni fornite a quest'ultimo qualora si presentino circostanze che non erano note al momento dell'invio delle istruzioni o della domanda di procura, e qualora l'esecuzione delle istruzioni o delle indicazioni possa compromettere gli interessi dell'azionista. Il mandatario deve in tal caso informare senza indugio l'azionista e fargliene conoscere i motivi.

2. La procura, in deroga al paragrafo 1, lettera a), può essere conferita per una durata determinata non superiore a quindici mesi. In questo caso, le informazioni indicate nel paragrafo 1, lettera d) devono essere fornite a tutti gli azionisti previsti dal paragrafo 1, lettera c) prima di ogni assemblea generale.

Articolo 89

(Diritto di prendere visione dei documenti contabili)

I conti annuali e, se del caso, consolidati, la proposta di destinazione degli utili qualora non figurino nei conti annuali, la relazione sulla gestione e l'attestazione delle persone incaricate della revisione dei conti sono tenuti a disposizione di ogni azionista al più tardi a decorrere dalla data dell'invio o della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale che delibera sull'approvazione dei conti annuali e sulla destinazione degli utili dell'esercizio. Ogni azionista può, su richiesta, ottenere gratuitamente copia di tali documenti. A decorrere dalla stessa data, la relazione delle persone incaricate della revisione dei conti è tenuta a disposizione di ogni azionista che desideri consultarla, presso la sede della SE.

Articolo 90

(Diritto di informazione)

1. Ogni azionista che ne faccia richiesta in sede di assemblea generale ha il diritto di ottenere informazioni sugli affari della società che hanno attinenza con gli argomenti iscritti all'ordine del giorno o con gli argomenti sui quali l'assemblea generale può deliberare conformemente all'articolo 91, paragrafo 2.

2. L'organo di direzione o i membri dirigenti dell'organo di amministrazione sono tenuti a fornire tali informazioni.

Articolo 89

Tutti gli azionisti hanno diritto alle stesse informazioni che devono essere loro fornite a norma dell'articolo 81 bis.

Articolo 90

Soppresso.